

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 28 del 19/06/2013 - rif. Fascicolo n. 1889/2012

Deliberazione n. 28 del 19/06/2013 - rif. Fascicolo n. 1889/2012 d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1

Per effetto del divieto di integrazione postuma della documentazione di gara, costituisce causa di esclusione "il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati". Ciò premesso, in particolare, benché risulti ammissibile la richiesta di integrazione documentale finalizzata a verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi offerti con quelli prescritti dalla lex specialis, al fine di ammettere od escludere il concorrente, ove la rilevata difformità corrisponda ad una effettiva diversità dei mezzi offerti, ciò comporta una modifica dell'offerta successiva alla scadenza dei termini per la sua presentazione e, pertanto, una violazione del principio dell'immodificabilità delle offerte. Pertanto, la regolarizzazione può intervenire "soltanto se si tratti di completare o chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che siano stati comunque presentati, e non anche quando si tratti di produrre documenti in toto assenti, benché imposti per la partecipazione alla gara".

Deliberazione n. 28 del 19/06/2013 - rif. Fascicolo n. 1889/2012 d.lgs 163/06 Articoli 118, 49 - Codici 118.1, 49.1.1

Il subappalto può costituire un modulo attraverso cui si concretizza l'avvalimento, con il limite generale della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e della disciplina generale del subappalto, sebbene le differenze tra i due istituti permangano.

Deliberazione n. 28 del 19/06/2013 - rif. Fascicolo n. 1889/2012 d.lgs 163/06 Articoli 28, 46, 49 - Codici 28.1, 46.1, 49.1.1

39.1- 46.1- 49.1.1 Poiché l'iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. è considerato requisito di idoneità professionale, la mancata iscrizione a detto registro non può essere sopperita dall'avvalimento dell'iscrizione di altra impresa, considerata la natura marcatamente soggettiva dell'adempimento richiesto dalla norma (cfr. Determinazione Avcp n. 2/2012). Il requisito di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è ascrivibile alla categoria delle iscrizioni non suscettibili di avvalimento, in quanto requisito soggettivo legato al possesso di requisiti personali attinenti all'idoneità professionale, e sottoposto, in virtù di legge nazionale di settore, a limitazioni inerenti i soggetti abilitati mediante un meccanismo autorizzatorio basato su condizioni strettamente personali (cit. determinazione Avcp n. 2/2012; cfr. TAR Lazio 10080/2011).